

S.A.P. NA. SISTEMA AMBIENTE PROVINCIA DI NAPOLI a socio unico S.p.A.
 Sede legale : Piazza Matteotti,1 - 80133 Napoli Capitale Sociale 3.000.000,00 € I.V.
 C.F./P.IVA 06520871218

ISCRITTA AL REGISTRO DELLE IMPRESE DI NAPOLI AL N. 820632



DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO

(Affidamento del servizio di riscossione coattiva ad Agenzia delle Entrate Riscossione)

Il giorno tre del mese di Agosto dell'anno duemiladiciotto, presso gli uffici della sede operativa siti in Napoli, alla Via Ponte dei Francesi, 37/E, l'Amministratore Unico della S.A.P.NA. Sistema Ambiente Provincia di Napoli a socio unico S.p.A., Dott. Gabriele Gargano, il quale,

- visto il D.lgs. 36/2003 e ss. mm. e ii.;
- visto il D.lgs. 152/2006 e ss. mm. e ii.;
- visto il D.lgs. 50/2016 abrogativo del D.lgs.163/2006 e ss. mm. e ii.;
- visto il D.L. 195/2009;
- vista la Legge n° 26 del 26 febbraio 2010, conversione in legge con modificazioni del D.L. 195/2009 recante disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti in Campania, e ss. mm. e ii.;
- vista la Legge n° 1 del 24 Gennaio 2011 conversione in legge, con modificazioni, del DL 196/2010 recante disposizioni relative al subentro delle amministrazioni territoriali della Regione Campania, e ss. mm. e ii.;
- visto il Decreto del Presidente della Provincia di Napoli N° 144 del 17 Marzo 2010;
- vista la legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni" G.U.R.I. Serie Generale n.81, del 07.04.2014;
- visto l'art. 1 c. 16 della legge 7 aprile 2014, n. 56 afferente al subentro nei rapporti attivi e passivi della Città Metropolitana di Napoli alla Provincia di Napoli a partire dal 1° Gennaio 2015;
- vista la Legge Regionale n. 14 Regione Campania del 26 maggio 2016 "Norme di attuazione della disciplina europea e nazionale in materia di rifiuti" e ss. mm. e ii.;
- visto l'art. 16 comma 7 della Legge Regionale n. 22 Regione Campania del 08.08.2016;
- vista la legge n. 190/2012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e ss. mm. e ii.;
- visto il decreto legislativo n. 33/2013 recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni e ss. mm. e ii."
- visto il Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" e ss. ii. e mm.;
- visto lo Statuto Aziendale di cui all'Assemblea del Socio Unico del 27 Aprile 2017, giusta Delibera del Sindaco Metropolitano n. 226 del 15 dicembre 2016 ex art. 26 co. 1 del Dlgs 175/2016, approvata dal Consiglio Metropolitano il 05.04.2017;
- vista la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 100 del 03.08.2017, avente ad oggetto la Delega delle funzioni e delle attività di riscossione all'Ente di diritto pubblico denominato "Agenzia delle Entrate Riscossione";

CONSIDERATO

- che la S.A.P.NA. S.p.A., società interamente controllata dall'Amministrazione Provinciale di Napoli, oggi Città Metropolitana, costituita per effetto del Decreto Legge 30 dicembre 2009 n. 195, convertito, con modificazioni, in Legge 26 febbraio 2010, n. 26, Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 2010 – S.O. n. 39, ha il compito istituzionale di porre in essere tutte le azioni amministrative, gestionali e tecniche previste per assicurare le evacuazioni di rifiuto trattato dagli impianti STIR di Tufino e Giugliano, al fine di favorire la ricettività del rifiuto RSU CER 20.03.01



proveniente dai Comuni del territorio della Città Metropolitana di Napoli, assicurando altresì che tale servizio sia prestato in modo ininterrotto e senza soluzioni di continuità, per garantire la salvaguardia delle matrici ambientali e della salute pubblica nel rispetto di quanto previsto dalla Normativa vigente;

-che all'Art. 11 comma 3 del Decreto Legge 30 dicembre 2009 n. 195, convertito, con modificazioni, in Legge 26 febbraio 2010, n. 26 è previsto che *...i costi dell'intero ciclo di gestione dei rifiuti, di competenza delle amministrazioni territoriali, compresi quelli derivanti dall'attuazione dell'articolo 13, comma 1, trovano integrale copertura economica nell'imposizione dei relativi oneri a carico dell'utenza. Fermo quanto previsto dai commi 5-bis, 5-ter e 5-quater, per fronteggiare i relativi oneri finanziari, le Società provinciali di cui alla legge della regione Campania 28 marzo 2007, n. 4, agiscono sul territorio anche quali soggetti preposti all'accertamento e alla riscossione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) e della tariffa integrata ambientale (TIA)....omissis;*

- che all' Art. 11 comma 5-quater Legge 26 febbraio 2010, n. 26 è previsto che *....a decorrere dal 1° gennaio 2011, nella regione Campania, le società provinciali, per l'esercizio delle funzioni di accertamento e riscossione della TARSU e della TIA, potranno avvalersi dei soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), numeri 1), 2) e 4), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. In ogni caso i soggetti affidatari, anche disgiuntamente, delle attività di accertamento e riscossione della TARSU e della TIA continuano a svolgere dette attività fino alla scadenza dei relativi contratti, senza possibilità di proroga o rinnovo degli stessi....omissis;*

-che questa S.A.P.NA. S.p.A., ottemperando alle disposizioni di Legge soprarichiamate, ha indetto una pubblica procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 163/2006, di cui al CIG 0511100D0C, in esito alla quale è stata stipulata, in data 04.05.2011, la Convenzione di Concessione n. 00-095-2011 con l'aggiudicatario Raggruppamento Temporaneo tra le Imprese (R.T.I.) Equitalia Sud S.p.A. (mandataria) - GE.SE.T. Italia S.p.A. - Ottogas S.r.l. (mandanti), in seguito definito più semplicemente RTI, per l'affidamento del servizio di Gestione Ordinaria e Straordinaria, Riscossione volontaria e coattiva, della tassa rifiuti solidi urbani (T.A.R.S.U.) e della tariffa d'igiene ambientale (T.I.A.) nel territorio della Provincia di Napoli;

- che il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con proprio parere di cui al prot. 15512 del 25 luglio 2012 attribuisce alla S.A.P.NA. S.p.A., in quanto società provinciale, la funzione di soggetto preposto all'accertamento e alla riscossione della T.A.R.S.U. e della T.I.A. in forma diretta, ovvero mediante affidamento a terzi, secondo le disposizioni dell'art. 52, comma 5, del D.Lgs. n.446/1997;

-che le prestazioni oggetto della Convenzione di Concessione n. 00-095-2011 del 04.05.2011, sono state modificate d'accordo tra le parti con successivi protocolli di intesa del 09.03.2012 e del 15.05.2013, relativamente alla Gestione e Riscossione volontaria per tutte le annualità, e Accertamento in riferimento all'annualità 2010;

- che, con il D.L. n. 193/2016, convertito, con modificazioni, in Legge 225 del 01.12.2016, si è disposto lo scioglimento delle società del Gruppo Equitalia, trasferendo le funzioni di riscossione all'Ente pubblico economico denominato "Agenzia delle Entrate Riscossione" (in sigla Ag.E.-R) il quale, ai sensi dell'art. 3 della sopra citata legge, subentra, pertanto, ad Equitalia Sud S.p.A. (già Equitalia Polis S.p.A.) mandataria del R.T.I. concessionario del servizio di riscossione T.A.R.S.U., nei Comuni della Provincia di Napoli;

- che, atteso il perseguimento dell'interesse pubblico alla riscossione e in considerazione del sopracitato intervento normativo, sono stati ritenuti fondati i presupposti, nel comune interesse di S.A.P.NA. S.p.A. e del RTI, che l'intera attività di riscossione coattiva, non ancora avviata, venga svolta direttamente ed esclusivamente da Agenzia delle Entrate – Riscossione, modificando quanto originariamente previsto dalla Concessione;

-che, con l'Assemblea del Socio Unico di SA.P.NA. tenutasi in data 03.08.2017, nella sua qualità di Socio Unico, la Città Metropolitana di Napoli, relativamente alla proposta di modifica della Convenzione di Concessione n. 00-095-2011 del 04.05.2011, si è dichiarata favorevole all'affidamento all'Agenzia delle Entrate-Riscossione della sola fase di

riscossione coattiva della TARSU/TIA, a condizione che siano osservate le prescrizioni della normativa vigente, ed in particolare quanto previsto dall'art. 17, commi 3 bis e 3 ter del Dlgs. 46/1999, richiamato dall'art. 2 comma 2 del D.L.193/2016;

- che, eseguite le verifiche *in ordine alle prescrizioni della normativa vigente* di cui alle riserve effettuate durante l'Assemblea del Socio Unico del 03.08.2017, con prot. 0006881 del 02.08.2018, questa S.A.P.NA. S.p.A. ha provveduto ad inviare all' Agenzia Entrate – Riscossione, Settore Fiscalità Locale e Territoriale e p.c. alla Città Metropolitana di Napoli, la bozza del testo definitivo dell'atto modificativo della Concessione che, in uno alla presente determinazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale;

- che l'Agenzia delle Entrate – Riscossione ha restituito il predetto atto, firmato digitalmente, quale assenso ai contenuti in esso riportati, senza eccezione, condizione e riserva alcuna;

per quanto sopra premesso, visto e considerato

DETERMINA

- con riferimento alla “*Convenzione di Concessione del servizio di gestione ordinaria e straordinaria, riscossione volontaria e coattiva, della tassa sui rifiuti solidi urbani (T.A.R.S.U.) e della tariffa di igiene ambientale (T.I.A.) nel territorio della provincia di Napoli - CIG 0511100D0C*” di eliminare dal suddetto atto l'attività di riscossione coattiva della TARSU per gli anni 2010, 2011 e 2012 e, per i soli Comuni di Acerra e Pozzuoli anche per l'annualità 2013, mentre tutte le altre attività di cui alla concessione in parola continueranno ad essere espletate dal Concessionario R.T.I. Agenzia delle Entrate - Riscossione - GE.SE.T. Italia S.p.A. - Ottogas S.r.l.;

- di affidare direttamente il servizio di riscossione coattiva per le annualità suddette, all'Agenzia delle Entrate – Riscossione, con sede alla Via Giuseppe Grezar n. 14, CAP 00142 - Roma;

- di regolare il servizio di riscossione coattiva ed il rapporto tra SAPNA SpA ed Agenzia delle Entrate – Riscossione, secondo le condizioni previste nell'atto modificativo di cui alla nota prot. 0006881 del 02.08.2018 nonché quelle previste da separato atto di affidamento;

DISPONE

- che la presente determinazione abbia validità ed efficacia immediata;

- di dare comunicazione della presente determina all' Ufficio Amministrazione e Finanza, all' Ufficio Affari Generali, all' Ufficio Amministrazione del Personale, all'Ufficio Gare e Contratti, all' Ufficio Tecnico, al Direttore Tecnico ed alla Segreteria Direzionale e Protocollo della S.A.P.NA. S.p.A.;

- che la presente determina venga trascritta sul “Libro delle Determinazioni” dell' Amministratore Unico.

Copia verrà inviata per conoscenza al Socio Unico ed al Collegio dei Sindaci.

L'Amministratore Unico


